CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

m_dg.DGMC.09/07/2026.0048584.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Alla CISL FP
coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
coordinamento.giustizia@cisl.it

Oggetto: riscontro nota prot. n. 432026 del 19 giugno 2026 – attribuzione dei buoni pasto ai lavoratori in smart working.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che la disciplina dell'attribuzione del buono pasto nelle giornate di lavoro rese in modalità agile trova la propria fonte nel CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, che, all'art. 14, comma 3-bis, stabilisce quale presupposto per il riconoscimento del beneficio la circostanza che la durata convenzionale della prestazione lavorativa giornaliera sia pari a quella che avrebbe dato titolo al buono pasto in presenza.

La circolare di questa Direzione Generale del 7 aprile 2025, richiamata nella citata nota sindacale, si è limitata a fornire indicazioni applicative e operative, finalizzate ad assicurare una corretta e uniforme gestione dell'istituto nell'ambito dell'organizzazione del lavoro agile, senza introdurre alcuna modifica o integrazione ai presupposti sostanziali previsti dalla contrattazione collettiva.

In tale contesto, la previsione relativa alla predisposizione del report delle attività svolte e alla verifica da parte del dirigente/direttore competente si inserisce nell'ambito degli ordinari poteri di organizzazione e controllo della prestazione lavorativa, nonché delle correlate responsabilità datoriali, anche alla luce delle disposizioni del POLA richiamate nella medesima circolare.

Pertanto, la verifica del report non configura un autonomo e ulteriore requisito per il riconoscimento del buono pasto, ma costituisce uno strumento finalizzato ad accertare

l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e la sussistenza dei presupposti già individuati dal CCNL.

Ferma restando la coerenza della circolare con le disposizioni contrattuali vigenti, questa Amministrazione continuerà a monitorarne l'applicazione, al fine di favorire il superamento di eventuali criticità operative e assicurare un'applicazione uniforme dell'istituto sul territorio nazionale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Silvia Mei
03/07/2026

Via Damiano Chiesa, 24 – 00136 Roma – Tel. 06.681881 – prot.dgmc@giustiziacert.it

CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Funzione Pubblica

Roma, 19 giugno 2026

Prot. n. 432026

Dott.ssa **Silvia Mei**
Direttore Generale del personale e delle risorse

Oggetto: *attribuzione dei buoni pasto ai lavoratori in smart working*

In una nota a piè pagina della circolare 6 aprile 2025 avente ad oggetto "*CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022 2024 – indicazioni per la prima attuazione*" (in allegato 1) codesto Generale Ufficio, in tema di riconoscimento dei buon pasto al lavoratore in smart working, ha subordinato tale riconoscimento alla previa verifica da parte del dirigente/direttore del report delle attività svolte, aggiungendo che, all'esito della verifica, nell'ambito della correlata responsabilità datoriale il dirigente/direttore poi autorizza la richiesta avanzata dal lavoratore direttamente sul sistema di rilevazione delle presenze.

La suddetta previsione della circolare è singolare in quanto **la norma contrattuale subordina il pagamento del buono pasto al lavoratore in smart working ad una unica condizione ossia alla circostanza che *"le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile"* siano *"pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza*"** (art. 14 n. 3-bis. CCNL 2022/2024).

La cennata previsione sta cagionando ingiustificati ritardi nel pagamento dei buoni pasto ai lavoratori in smart working che, ad esempio, hanno ritardato, anche di pochi giorni, il deposito del report. Così è avvenuto presso l'UDEPE di Salerno ove il dirigente, applicando la circolare de qua, non ha riconosciuto i buoni pasto del mese di maggio ad un contabile in lavoro agile che, causa assenza dall'ufficio, ha depositato il report mensile oltre il termine prefissato del 5 giugno (in allegato 2). Il predetto lavoratore percepirà i buoni pasto maturati nel mese di maggio dopo l'estate. Forse.

Le conseguenze della previsione contenuta nella circolare *de qua* sono inique ed ingiustificate in quanto tradiscono non solo la lettera ma anche la *ratio* dell'art. 14 n. 3-bis. CCNL 2022/2024 che è quella di incentivare il ricorso al lavoro agile assicurando al personale in smart working un trattamento non peggiorativo da un punto di vista giuridico ed economico rispetto al personale in presenza.

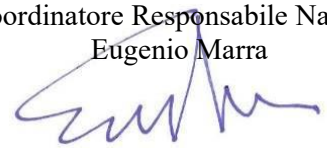
Tanto premesso, questa sigla sindacale chiede di conoscere su quale norma giuridica (diversa da quella contrattuale) si fonda l'affermazione, contenuta nella circolare di cui innanzi, secondo cui al lavoratore in smart working può essere riconosciuto il buono pasto solo previo esame del report delle

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

attività svolte da parte del dirigente/direttore ed in ogni caso chiede **la rettifica della medesima circolare** ossia la eliminazione di ogni riferimento all'esame previo del report delle attività svolte quale *condicio sine qua non* per l'attribuzione del buono pasto al lavoratore in smart working perché contraria alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 14 n. 3-bis. CCNL 2022/2024.

Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra



Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org